

**COMUNE DI ROANA**  
Provincia di Vicenza

**REGOLAMENTO  
PER LA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO  
DI LAVORO A PART-TIME**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 05/12/2006

## **ART.1**

### **Rapporto di lavoro a tempo parziale. Definizione**

1. per rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time), si intende lo svolgimento di mansioni lavorative per un periodo di tempo di durata inferiore al normale orario di lavoro settimanale, ferma restando la qualità delle prestazioni rese in relazione alla categoria ed al profilo ricoperti dal lavoratore.
2. il presente Regolamento, nel rispetto della normativa statale e contrattuale, disciplina le modalità di costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione di un rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il loro svolgimento nei confronti del personale comunale.

## **ART. 2**

### **Contingente massimo del personale da destinare a rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. i contingenti di personale a rapporto di lavoro a tempo parziale non possono superare il 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria esclusi posti di qualifica dirigenziale. Non è consentita la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale per il personale con incarico di Posizione Organizzativa, al Comandante dei Vigili Urbani, e al Responsabile del C.E.D., qualora istituito.
2. la Giunta determina e approva i contingenti di cui al comma 1 entro il mese di gennaio di ciascun anno con il medesimo provvedimento, tenendo presenti le esigenze di servizio e la consistenza delle unità di personale disponibili, ripartisce la quota di posti a tempo parziale spettante a ciascun settore.
3. in presenza di gravi e documentate situazioni familiari, preventivamente individuate dagli enti in sede di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art 4 del CCNL dell' 1.04.99, e tenendo conto delle esigenze organizzative, è possibile elevare il contingente di cui al comma 1) del presente regolamento di un ulteriore 10% massimo. In tali casi, in deroga alle procedure di cui al comma 4) dell'art. 4 le domande sono presentate senza limiti temporali.

## **ART. 3**

### **Orario del rapporto di lavoro a tempo parziale e tipologia**

1. la durata dell' orario di lavoro del personale che scelga un rapporto di lavoro a tempo parziale è stabilita nella misura di 12-18-25 e 30 ore settimanali.
2. la tipologia di articolazione della prestazione di servizio nell'ambito della misura concessa può essere fissata sia con riferimento all'intera settimana (part-time orizzontale); sia con riferimento allo svolgimento della prestazione durante alcuni giorni della settimana lavorativa, durante alcuni giorni del mese, o durante determinati periodi dell'anno (part-time verticale); sia con combinazione delle due modalità sopraindicate.
3. l'articolazione di orario a tempo parziale di tipo verticale in alcuni giorni del mese, o durante determinati periodi dell'anno è possibile solo per la copertura di posti già così previsti nella dotazione organica.

## **ART. 4**

### **Modalità di trasformazione del rapporto**

1. il procedimento di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale si instaura a domanda dell'interessato. Nella domanda dovranno essere indicate la tipologia oraria richiesta tra quelle previste all'art.3 e l'articolazione dell'orario stesso. L'articolazione dell'orario proposta, dovrà essere concordata con il Responsabile del Settore di appartenenza, tenute presenti le esigenze organizzative e di servizio, in particolare dovranno essere tenute in considerazione:
  - a . l'esigenza di garantire la presenza del personale durante l'orario di apertura al pubblico;
  - b . il coordinamento con gli orari dei colleghi d'ufficio;

2. nella domanda dovrà essere indicata l'eventuale attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente andrà a svolgere, a condizione che il rapporto di lavoro con il Comune non superi il 50% dell'orario pieno.
3. le domande dovranno essere inviate al Direttore Generale per tramite del Settore di appartenenza del dipendente e corredate:
  - a. dal parere del Responsabile de Settore sull'articolazione dell'orario come precisato al comma1);
  - b. da un relazione dello stesso sui problemi organizzativi sui conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale;
  - c. da un programma di riassetto organizzativo del Settore o del Servizio, con l'indicazione dell'eventuale richiesta di differimento, come previsto dall'art. 5 comma 2) del presente regolamento.
4. la trasformazione avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda presentata dal dipendente interessato, nel rispetto delle forme e delle modalità di cui al comma 7); le domande devono essere presentate con cadenza semestrale (giugno-dicembre).
5. per esigenze di servizio e per un razionale utilizzo delle risorse umane disponibili, il dipendente passato dal rapporto a tempo pieno a quello parziale, può essere assegnato, previa informazione allo stesso, ad altro Settore dell'Ente diversa da quello presso il quale svolgeva la propria attività.
6. la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e l'eventuale assegnazione ad altro Settore dell'Ente, avverranno mediante il decreto del Direttore Generale. Di tale provvedimento saranno informate le OO.SS.
7. la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa nonché della collaborazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno e del relativo trattamento economico.

## **ART. 5**

### **Mancato accoglimento o differenziamento della trasformazione del rapporto**

1. l'Amministrazione può negare la trasformazione del rapporto di lavoro allorché:
  - a. Siano già superati i limiti di contingente di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
  - b. l'attività di lavoro autonomo o subordinato che il dipendente intende svolgere comporti un conflitto d'interessi con la specifica attività i servizio svolta dal dipendente stesso.
2. l'Amministrazione, entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente regolamento, con decreto motivato del Responsabile del Personale può differire, per un periodo non superiore ai sei mesi, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nel caso in cui la trasformazione del rapporto comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.
3. il differimento dei sei mesi opera anche nel caso di riduzione della percentuale di part-time già in essere.

## **RT. 6**

### **Criteri di precedenza e preferenza**

1. qualora il numero delle richieste ecceda i contingenti di cui all'art. 2 viene data la precedenza:
  - a. dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;
  - b. l'assistenza a familiari portatori di handicap non inferiore al 70%, a malati di mente, ad anziani non autosufficienti;
  - c. l'assistenza a figli minori, in relazione al loro numero, e alla loro età.
2. a parità di titoli, la preferenza sarà riservata alla domanda del dipendente che possiede maggiore anzianità nell'Ente.

## **ART.7**

### **Attività incompatibili e deroghe consentite**

1. il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale non superiore al 50% del rapporto a tempo pieno può svolgere un'altra attività lavorativa autonoma o subordinata, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali. Gli iscritti agli albi professionali soggiacciono alle limitazioni previste dall'art.1 c. 58 bis della legge n°662/1996 introdotto dalla legge n°140/1977.

Il dipendente deve comunicare all'Ente entro 15 giorni, l'eventuale successivo inizio o variazione dell'attività lavorativa.

2. in tutti gli altri casi, è cioè nelle situazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% resta ferma la disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti così come prevista dall'art. 53 del D. Lgs.30 marzo2001 n°165.

A tale incompatibilità si può derogare solo nei casi previsti dalla legge o dalla fonte normativa e nell'ipotesi di prestazioni rese, a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

3. l'autorizzazione si ritiene concessa qualora entro trenta giorni dalla sua richiesta non intervenga un provvedimento di motivato diniego.

## **ART.8**

### **Sanzioni**

Nei casi violazione da parte del dipendente, del dovere di comunicazione di cui al comma 1, art 7, del presente Regolamento, e nei casi di comunicazioni non veritiere circa lo svolgimento o meno di attività lavorativa e di svolgimento di attività incompatibili o non autorizzate, l'Amministrazione può recedere dal rapporto di lavoro applicando la sanzione disciplinare del licenziamento, nei rispetto delle modalità previste dal CCNL compatto Regioni Autonomie Locali.

## **ART. 9**

### **Trattamento giuridico - economico**

1. il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto in proporzione all'orario di servizio prestato con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno appartenente alla stessa categoria e profilo professionale, di pari anzianità.

2. i trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi decentrati.

3. al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

4. il ricorso al lavoro aggiuntivo è ammesso per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise.

5. le ore di lavoro aggiuntivo sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d) del CCNL integrativo 14.09.2000 maggiorata di una percentuale pari al 15%, i relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario.

6. il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo di cui al comma 2). Tali ore sono retribuite con un compenso pari alla retribuzione di cui all'art 52. comma 2, lett. b), con una maggiorazione pari al 15%.

7. qualora le ore di lavoro aggiuntivo o straordinario svolte siano eccedenti rispetto a quelle fissate come limite massimo giornaliero, mensile o annuale dal comma 3), la percentuale di maggiorazione di cui al precedente comma 6) è elevata al 50%.

#### **ART. 10**

##### **Trattamento previdenziale e di fine rapporto**

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 L. 554/88 e successive modificazioni ed integrazioni e ai Decreto del Ministro della Funzione Pubblica n. 331/97.

#### **ART. 11**

##### **Destinazione risparmi di spesa**

I risparmi di spesa per l'Amministrazione derivante dalla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, verranno quantificati e utilizzati come previsto dall'art. 1, comma 59) della Legge 662/92, e dall'art. 15, comma i lett. e) del CCNL 1.4.99, ovvero:

- a. nella misura del 60% per reclutamento di nuovo personale;
- b. un'ulteriore quota del 20% sarà destinata al miglioramento della produttività individuale e collettiva; l'utilizzo di tale quota sarà definito annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa;
- c. la quota residua e le somme non utilizzate per le finalità sopra citate, costituiscono economie di bilancio e potranno essere prioritariamente destinati alla formazione del personale.

#### **ART.12**

##### **Altri istituti contrattuali applicabili al rapporto di lavoro a tempo parziale**

1. i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo pieno. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale hanno diritto un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno. Nel caso in cui per motivate esigenze di servizio e/o personali il dipendente non possa consumare il periodo residuo di ferie prima dell'attivazione del rapporto di lavoro a tempo parziale tale periodo potrà essere goduto nell'ambito del rapporto di lavoro trasformato. In caso di articolazione di orario su due frazioni giornaliere (ovvero con rientro pomeridiano) se la distribuzione dell'orario di lavoro non è equamente distribuita tra mattino e pomeriggio (una delle due frazioni non può essere inferiore al 45% dell'orario giornaliero) la fruizione delle ferie è possibile solo a giornata intera.

2. possono usufruire dei servizio sostitutivo di mensa i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con riferimento ai giorni in cui si effettua il rientro, purché siano state effettivamente svolte almeno due ore lavorative nel periodo di tempo successivo alla pausa pranzo. Il personale educatore della scuola materna può fruire del pasto che si trova in servizio durante la somministrazione del pasto dei bambini.

ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la stessa normativa prevista in tema di malattia per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno.

#### **ART.13**

##### **Rientro a tempo pieno**

1. il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione del rapporto stesso, anche con collocamento in posizione di soprannumero, oppure prima della scadenza del biennio, a condizione che ci sia la disponibilità del posto in organico.

2. la trasformazione del rapporto di lavoro può comportare mobilità interna all' Ente, giustificata da esigenze di tipo organizzativo. Trasformazione ed eventuale mobilità avvengono con decreto del Responsabile del Personale.

3. di tale provvedimento saranno informate le OO.SS.

4. il personale assunto con rapporto di lavoro part-time ha diritto di chiedere a trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.

#### **ART. 14**

##### **Personale precario con rapporto a tempo parziale**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, al personale precario con rapporto di lavoro a tempo parziale.

#### **ART. 15**

##### **Modifica dell'articolazione dell'orario di lavoro**

L'articolazione dell'orario di lavoro può essere modificata per i seguenti motivi;

- a. su richiesta dell'interessato per motivi personali, concordato con il Settore come previsto dall'art. 4 comma 1) del presente regolamento;
- b. in seguito a nuove trasformazioni di rapporti di lavoro nel Settore;
- c. in seguito a riassetto organizzativo del Settore.

#### **ART. 16**

##### **Norma di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.